

# Comune di AGNA

## INFORMATIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2009

Gentile contribuente,

La informo che l'Amministrazione Comunale non ha previsto alcun aumento delle aliquote ICI.

In allegato alla presente troverà i bollettini di conto corrente postale per consentirLe il versamento **(se dovuto)** dell' Imposta Comunale sugli immobili relativa all'anno 2009.

Le ricordiamo che le scadenze per i pagamenti sono fissate al **16 giugno 2009 per l'acconto ed al 16 dicembre 2009 per il saldo**, ciascuna pari al 50% dell'imposta dovuta arrotondata all'euro.

Ricordiamo che è possibile effettuare i pagamenti tramite i bollettini postali allegati **nr. 88644943 intestato a Equitalia Polis S.P.A. AGNA-PD-ICI**, oppure tramite modello F24 presso le filiali bancarie.

### ALIQUOTE ICI ANNO 2009

#### DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 30/11/2007

Per l'anno **2009** il COMUNE DI AGNA ha deliberato le seguenti aliquote:

<b>ALIQUOTA ORDINARIA</b>	<b>5,65 ‰</b>
<b>ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (come da D.L. 93/2008)</b>	<b>5,65 ‰</b>
<b>DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE ORDINARIA (come da D.L. 93/2008)</b>	<b>€ 103,29</b>
<b>DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE DI FAMIGLIE CON PRESENZA DI PORTATORI DI HANDICAP</b>	<b>€ 200,00</b>

#### Esenzione totale per unità immobiliare adibita ad abitazione principale

L'introduzione dell'art.1, del D.L. 27 Maggio 2008, n.93 ha inserito una completa esenzione a favore delle abitazioni principali e di quelle "assimilate". Tale esenzione:

- spetta per l'unità immobiliare nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica;
- è concessa alle abitazioni comprese nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e alle relative pertinenze identificabili ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile;
- spetta, ovviamente, per il periodo in cui il contribuente vi mantiene la residenza anagrafica

La medesima esenzione si applica:

- alle abitazioni dei custodi, così come definite dal Contratto nazionale di lavoro per la Categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile;
- alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

condizione che le stesse non risultino locate, ai sensi della legge 662/96; in tal caso dovrà essere prodotta la documentazione necessaria per attestare la residenza e la non locazione dell'unità immobiliare oggetto del beneficio;

- **alle abitazioni concesse in uso gratuito ad un parente fino al primo grado.** Per fruire dell'esenzione è necessario che:
  - o il legame di parentela in linea retta del proprietario con colui che utilizza l'immobile sia di primo grado: genitori, figli;
  - o la persona che utilizza il fabbricato vi abbia posto la residenza;
  - o il possessore dell'immobile presenti **un'autocertificazione entro la data di acconto. Tale autocertificazione deve essere presentata ogni anno, poiché la situazione comunicata non si protrae automaticamente nell'anno successivo.**
- Al coniuge non assegnatario della casa coniugale a condizione che quest'ultimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
- per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

L'esenzione non è riconosciuta nei seguenti casi:

- ai cittadini italiani non residenti nel territorio italiano (AIRE), che usufruiranno della detrazione per l'abitazione principale di € 103,29;
- per i fabbricati di categoria A/1, A/8, e A/9.

*Ringraziando fin d'ora per la Sua gentile collaborazione,  
colgo l'occasione per porgerLe cordiali saluti.*

*Il Sindaco  
Dott. Scarabello Giannicola*